

# ***STATUTO POTERE AL POPOLO!***

## **PARTE I. NATURA E FINALITÀ**

Potere al Popolo! è un movimento di donne e uomini, giovani e anziani, di studenti e pensionati, di lavoratrici e lavoratori occupati e disoccupati, dipendenti e autonomi, di immigrati ed emigranti, che si impegna ogni giorno per trasformare questa società. È il movimento di tutte e tutti quelli che non cedono alla rassegnazione ma contrastano in ogni modo la disumanità dei nostri tempi, il cinismo del profitto e della rendita, lo svuotamento della democrazia.

Potere al Popolo! è una libera associazione che intende lottare coerentemente contro le ingiustizie di carattere sociale e politico, contro ogni forma di discriminazione, per far valere con ogni idonea e legittima iniziativa i diritti e gli interessi delle classi popolari, e affermare un punto di vista diverso da quello oggi dominante, che metta al centro le persone, il loro essere sociale e il loro ambiente e non le merci e i profitti.

Per questo Potere al Popolo! si definisce come un movimento politico anticapitalista, internazionalista, ecologista e femminista che intende organizzare e rappresentare tutte le sfruttate e gli sfruttati colpiti dal modello di sviluppo dominante in Italia, nell'Unione Europea e nel mondo. Potere al popolo! vuole dare voce a chi soffre e a chi resiste, alla parte più creativa e innovativa della società, sostenere le lotte contro le mafie e i fascismi, le istanze antirazziste, femministe e LGBTQI e per la laicità delle istituzioni pubbliche, le battaglie pacifiste e antimperialiste, e con questi movimenti è impegnato a promuovere un radicale cambiamento politico, sociale e culturale. Il nostro principio-guida è "prima gli sfruttati!".

Potere al Popolo! è un movimento indipendente e autonomo, che si pone in radicale alternativa alle forze di destra e del liberismo, ma anche in discontinuità culturale, politica, etica e organizzativa con le tendenze che negli ultimi decenni hanno prevalso nella sinistra in Italia e in Europa.

Intendiamo essere utili e metterci al servizio delle persone, lavoriamo per costruire, giorno per giorno, una prospettiva alternativa, caratterizzata dalla socializzazione dei mezzi di produzione materiali e immateriali, dalla redistribuzione della ricchezza, dall'autodeterminazione delle collettività e dei popoli, dalla libera diffusione dei saperi e delle arti, per affermare un modo di vivere insieme che possa permettere a tutte e tutti la felicità. Questo è quello che chiamiamo socialismo del XXI° secolo.

Per raggiungere questo obbiettivo, Potere al Popolo! riconosce nel conflitto, nell'iniziativa politica e sociale, nella solidarietà e nel mutualismo, nella partecipazione diretta e nel controllo popolare delle istituzioni, nella produzione di arte e cultura, inclusa quella scientifica, gli strumenti più adeguati per promuovere l'emancipazione sociale e l'affermazione dei diritti di ogni essere vivente.

Altresì riconosce la sovranità decisionale di tutti gli aderenti che costituiscono la sua comunità e si basa, nella propria vita interna, sul principio democratico “una persona, un’idea, un voto”, sul rispetto reciproco, sull’inclusione e la ricerca dell’accordo, sulla revocabilità di tutte le cariche, e sul rispetto della parità tra i sessi in tutti i ruoli. Potere al Popolo! è aperto a tutti gli individui che aderiscono a suoi principi e finalità e intende sperimentare continuamente nuove forme di partecipazione utilizzando tutte le forme e gli strumenti disponibili.

Potere al popolo! Non persegue fini di lucro e persegue finalità politiche, solidaristiche e di utilità sociale.

## **PARTE II. DIRITTI E DOVERI DELL’ADERENTE A POTERE AL POPOLO!**

Possono iscriversi a Potere al Popolo! le persone fisiche che abbiano compiuto il **quattordicesimo anno** di età.

L’iscrizione a Potere al Popolo! è di carattere individuale.

L’iscrizione è annuale, la validità corrisponde all’anno solare o al diverso periodo temporale indicato dal Coordinamento Nazionale.

L’iscrizione è presupposto essenziale per l’esercizio dei diritti dell’aderente.

La mancata iscrizione per un anno comporta la decadenza dagli organismi di cui l’aderente fa parte.

Il Coordinamento Nazionale può assegnare l’**Adesione Onoraria** a personalità che si siano distinte nelle lotte e nel mutualismo e abbiano contribuito all’avanzata degli ideali dell’organizzazione.

**A) Tutte le iscritte e tutti gli iscritti hanno diritto a:**

- partecipare alla determinazione dell'indirizzo politico e all'attività di Potere al Popolo secondo il principio "una persona, un'idea, un voto";
- esercitare il proprio voto ed essere candidate/i nell'elezione degli organismi dirigenti;
- conoscere le determinazioni degli organi dell'associazione ed avere accesso agli aspetti della vita democratica interna;
- essere informati, sia individualmente sia attraverso i canali di comunicazione collettivi, sulle iniziative locali e nazionali, sulle votazioni, etc. e messo nelle condizioni di potervi partecipare attivamente;
- ricorrere alla Commissione di Garanzia e alla Sottocommissione violenze di genere.

**B) Tutte le iscritte e tutti gli iscritti hanno il dovere di:**

- contribuire, nel limite delle proprie possibilità, alla discussione, all'elaborazione della proposta e all'iniziativa politica di Potere al Popolo;
- rispettare le decisioni assunte da organi locali e nazionali dell'associazione su questioni elettorali e/o di direzione politica; l'aderente non può fare campagna elettorale per soggetti o coalizioni politiche in competizione con Potere al Popolo.
- contribuire con la propria adesione al sostegno economico di Potere al Popolo;
- rispettare il presente Statuto e i regolamenti;
- favorire la partecipazione e l'adesione di altre persone a Potere al Popolo.

**C) Principio di non discriminazione di genere**

**Nell'elezione e nomina degli organi a qualsiasi livello si garantisce il più ampio rispetto possibile della parità di genere.**

## **ARTE III. L'ORGANIZZAZIONE**

### **ART. 1 – IL SIMBOLO**

Si costituisce l'**associazione** denominato **Potere al Popolo!**, la cui sigla è **PaP**.

Il simbolo dell'Associazione è così descritto:

“Nel cerchio con contorno nero su fondo bianco appaiono, sulla destra, due mezzelune di colore rosso scuro. Al centro la scritta di colore grigio scuro “potere al popolo!” in caratteri minuscoli e una stella irregolare leggermente inclinata verso l’alto. La stella e la preposizione “al” sono di colore rosso scuro”.

La bandiera dell’Associazione è **rossa** e reca al centro il simbolo sopra descritto.

Nei territori in cui vivono minoranze etniche, linguistiche e nazionali, il simbolo e le scritte dell’Associazione devono essere plurilingue, così come gli atti ufficiali ove possibile.

## **ART. 2 – ASSEMBLEE TERRITORIALI**

### **2.1 - DEFINIZIONE**

Le **Assemblee Territoriali** sono il cuore e la **struttura fondamentale** di Potere al Popolo!. Hanno il compito di promuovere le lotte sociali, il mutualismo conflittuale, il controllo popolare, il radicamento dell’associazione e il suo intervento pratico a partire dal territorio di riferimento.

Le Assemblee si occupano di elaborare, dettagliare ed articolare l’indirizzo politico, i programmi le liste elettorali locali ed eventuali alleanze in linea con le decisioni politiche dell’Assemblea Nazionale e del Coordinamento Nazionale.

Compito di ogni Assemblea Territoriale è di curare la formazione degli aderenti affinché possano partecipare attivamente e appieno all’organizzazione e possano agire efficacemente nel contesto politico in cui si trova ad operare.

### **2.2 - COSTITUZIONE**

L’**Assemblea Territoriale** è insediata e opera in una **provincia** o in una **città metropolitana**.

Per essere costituita, un’assemblea territoriale deve avere un **minimo di 20 aderenti** a Potere al Popolo!.

In caso di Assemblee Territoriali insediate fuori dall’Italia, tale numero minimo è ridotto a 10 ed esse sono insediate in una città, in una particolare area o in uno Stato estero.

I criteri e le modalità di **riconoscimento** e **certificazione** delle assemblee sono definiti dal Coordinamento Nazionale con regolamento.

Su proposta di almeno **20 aderenti** e con parere favorevole del Coordinamento Regionale, è possibile dare vita ad **un’ulteriore Assemblea Territoriale autonoma nella stessa provincia o città metropolitana nella quale è già insediata un’Assemblea Territoriale**.

## 2.3 - STRUTTURA

Le Assemblee Territoriali eleggono al proprio interno al massimo due **Referenti Territoriali** di genere diverso con le funzioni di **Referente Organizzativo** e **Referente Comunicazione**.

Nel caso in cui le Assemblee Territoriali, o più Assemblee Territoriali che insistono sulla medesima Provincia, lo ritengano opportuno, possono dotarsi di un **Coordinamento Territoriale**. La decisione dell'istituzione del Coordinamento Territoriale viene assunta da parte dei soggetti coinvolti con metodo del consenso .

Il Coordinamento Territoriale è composto dai Referenti delle Assemblee Territoriali, dai Referenti dei singoli Gruppi d'azione (laddove presenti) e da eventuali ulteriori componenti eletti in misura proporzionale al numero di iscritti e non oltre il numero di 7 per ogni Assemblea Territoriale. Se non ne fanno già parte, i Coordinatori Nazionali che aderiscono all'Assemblea Territoriale possono in ogni caso partecipare al Coordinamento Territoriale.

Le Assemblee Territoriali si dotano di canali propri per la comunicazione verso l'esterno, la cui responsabilità è in capo al Referente Comunicazione che agisce in sinergia e collaborazione con i Referenti Comunicazione e Stampa nazionali.

Le Assemblee Territoriali nominano un **Tesoriere**; tale incarico può essere affidato al Referente Organizzativo.

Il Tesoriere redige il bilancio economico annuale garantendo piena trasparenza e di rendicontazione: esso è approvato dall'Assemblea Territoriale.

Tutti gli incarichi hanno durata di tre anni. L'elezione è decretata a maggioranza di 2/3 dei votanti e, qualora in prima votazione non si raggiunga tale proporzione, a maggioranza semplice (50% + 1 dei votanti) in seconda chiamata. La revoca e la sostituzione avvengono con le medesime procedure.

## 2.4 - MODALITÀ DI CONVOCAZIONE

Le Assemblee Territoriali possono riunirsi con la frequenza che ritengono più opportuna, ma hanno i seguenti obblighi statutari:

- a. **Periodicamente** (almeno 3 volte l'anno) si devono svolgere **assemblee pubbliche e aperte al territorio e ai non iscritti**. La comunicazione di queste assemblee deve garantire la massima pubblicità, possibilità di partecipazione e apertura verso i lavoratori, le realtà sociali e gli abitanti del territorio.
- b. Le restanti assemblee possono tenersi in forma pubblica o **ristretta ai soli aderenti** o in altra forma, a discrezione degli iscritti all'Assemblea. L'importante è che sia data almeno una settimana prima – a meno di gravi accadimenti – comunicazione del luogo, dell'ora, dell'ordine

del giorno della riunione a tutti gli iscritti, utilizzando tutti gli strumenti informativi a disposizione.

c. Al termine di ogni assemblea si deve produrre un **report** con il numero di partecipanti, l'Ordine del Giorno e l'eventuale esito di tutte le votazioni svolte.

d. Nel caso si renda necessaria la convocazione dell'assemblea **straordinaria**, occorre una richiesta firmata da almeno il 30% degli iscritti all'Assemblea Territoriale o del Coordinamento Territoriale laddove questo sia stato costituito. In caso di raggiungimento del quorum, l'assemblea straordinaria impegna tutti gli aderenti a partecipare.

## **2.6 - MODALITÀ DI SVOLGIMENTO**

Per incentivare la partecipazione, le Assemblee Territoriali devono

- procedere ad un'adeguata promozione e predisporre luoghi e orari idonei;
- far durare le assemblee un **tempo congruo** con gli impegni lavorativi e familiari;
- vigilare affinché sia lasciata possibilità di parola a tutte e tutti;
- non assumere - ed eventualmente prontamente correggere - **atteggiamenti escludenti** e limitanti la libertà di intervento e di partecipazione di qualsiasi tipo;
- avere particolare riguardo verso chi si avvicina per la prima volta alla partecipazione politica diretta;
- prevedere uno spazio per la relazione dell'attività dei Gruppi d'Azione.

Si invita inoltre l'Assemblea Territoriale ad utilizzare mezzi di partecipazione a distanza per venire incontro a quanti non possono essere fisicamente presenti (persone con disabilità, residenti lontani, militanti con problemi familiari o di lavoro, etc).

In assemblea si cerca sempre di procedere attraverso il **dialogo e la ricerca del consenso**, secondo modalità di collettivo. Solo laddove, dopo aver espletato tutti i tentativi di ricomposizione, non si riesca a individuare un punto di incontro, è possibile votare intorno alle differenti proposte. È importante infatti che Potere al Popolo! sia un'organizzazione a piena sovranità, in grado di decidere e fare, e che accordi i suoi tempi con quelli del mondo a lei esterno.

Il voto è riservato agli **iscritti certificati** e in regola con il pagamento della quota associativa annuale. Dopo **ampio dibattito**, le decisioni ordinarie verranno prese con la maggioranza (50% + 1) dei votanti. Nel caso di decisioni rilevanti riguardanti ad esempio la collocazione istituzionale, la partecipazione ad alleanze politiche, l'impegno elettorale di Potere al Popolo!, servirà invece una maggioranza dei 2/3 dei votanti. Ove nessuna delle scelte proposte raggiunga tale maggioranza, dopo dieci giorni si procederà a una seconda votazione tra le due scelte più votate nella prima, e sarà valida la scelta che avrà ricevuto il 50% + 1 dei votanti.

## **2.7 - CAMBIO DI ASSEMBLEA**

Ogni aderente a Potere al Popolo! **può essere iscritto ad una sola** Assemblea Territoriale

È consentito un trasferimento all'anno, previa comunicazione all'assemblea di provenienza e a quella di destinazione. Ovviamente la partecipazione alle assemblee di Potere al Popolo! è sempre aperta a tutte le militanti e i militanti di Potere al Popolo!

Il Coordinamento Nazionale disciplina con apposito regolamento le modalità di trasferimento.

## **ART. 3 – I GRUPPI D'AZIONE**

I **Gruppi d'azione** sono costituiti da un nucleo di aderenti **superiore a 4 e senza i requisiti** per costituire un'Assemblea Territoriale, in un territorio dove **non sia già presente** e attiva un'Assemblea Territoriale formalmente riconosciuta **oppure come articolazione locale di un'Assemblea Territoriale**.

In una singola provincia/città metropolitana possono essere costituiti **più** Gruppi d'azione. I Gruppi d'azione si costituiscono **previa richiesta scritta** all'Assemblea Territoriale di riferimento o, se non presente, al Coordinamento Regionale.

I Gruppi d'azione impostano la propria attività politica, sociale e comunicativa **collaborando** con l'Assemblea Territoriale della propria provincia o del territorio più vicino **seguendone** le indicazioni. **I Gruppi d'Azione non hanno canali comunicativi autonomi.**

Al raggiungimento dei requisiti numerici necessari, i Gruppi d'azione **possono richiedere** la costituzione di un'Assemblea Territoriale.

I criteri e le **modalità di costituzione** e riconoscimento dei Gruppi d'azione sono definiti dal Coordinamento Nazionale con regolamento.

## **ART. 4 – L'ASSEMBLEA REGIONALE**

### **4.1 - ASSEMBLEA REGIONALE**

L'insieme delle persone aderenti di una Regione costituisce l'**Assemblea Regionale**.

L'assemblea regionale deve essere convocata almeno una volta all'anno e delibera attraverso il voto su piattaforma sulle modalità di partecipazione alle elezioni regionali ferme restando le linee politiche decise dal Coordinamento Nazionale e dall'Assemblea Nazionale.

È possibile convocare su base regionale le Assemblee Territoriali per confrontarsi su tematiche regionali e per iniziative comuni.

L'assemblea regionale è **convocata** dal Coordinamento Regionale, oppure su richiesta del 30% degli aderenti regionali, oppure su richiesta da parte di almeno la maggioranza delle Assemblee Territoriali della regione.

#### **4.2 - COORDINAMENTO REGIONALE**

Il **Coordinamento Regionale** svolge un ruolo organizzativo bi-direzionale di raccordo con il livello nazionale e con il livello locale.

Il Coordinamento Regionale supporta le Assemblee Territoriali della regione e favorisce la comunicazione e lo scambio tra queste; convoca e presiede l'Assemblea Regionale; rende esecutive a livello regionale le decisioni del Coordinamento Nazionale; cura la comunicazione a livello regionale; coordina l'attività dei Gruppi d'Azione nelle province in cui non vi sono Assemblee Territoriali; mette in campo iniziative di radicamento nelle province della regione in cui non vi sono Assemblee Territoriali; propone e/o contribuisce al riconoscimento delle Assemblee Territoriali; vigila sul rispetto dello Statuto.

Il Coordinamento Regionale è composto da

- i/le Coordinatori/trici Nazionali eletti/e su base regionale secondo le modalità stabilite dall'art. 8;
- da un referente per ogni Assemblea Territoriale che non è già rappresentata in altro modo;
- da un referente eletto per ogni provincia in cui non è presente un'assemblea, ma sono presenti e attivi uno o più Gruppi d'Azione, senza diritto di voto.

Le decisioni sono assunte con metodo del consenso. Il Coordinamento regionale può votare in merito a decisioni di carattere organizzativo. In caso di voto, si decide a maggioranza.

### **Art. 5 – LE CASE DEL POPOLO**

L'attività di Potere al Popolo! nei territori è finalizzata al maggior grado di radicamento sociale possibile e alla creazione di comunità. Per questo motivo Potere al Popolo! assume il **mutualismo conflittuale e il controllo popolare sulle istituzioni come uno degli elementi fondativi della sua pratica sociale**. Il luogo ideale per metterle in atto sono le **Case del Popolo**, centri di aggregazione, luoghi di accoglienza e partecipazione, presidi sempre attivi, da tenere aperti all'iniziativa delle persone e delle realtà sociali e politiche del territorio. **Nelle Case del Popolo possono essere esplicate diverse attività aperte anche ai non aderenti a Potere al Popolo!**: dagli ambulatori popolari al doposcuola, dallo sport popolare alla diffusione dei saperi artistici e scientifici, dagli sportelli su immigrazione e diritto alla casa, al sostegno ai senzatetto, ai poveri e agli sfruttati fino alla costruzione di vere e proprie Camere del Lavoro.

**Uno dei compiti prioritari delle Assemblies Territoriali, compatibilmente con la sostenibilità economica e militante, è dunque l'apertura di Case del Popolo nei propri territori.**

**La Casa del Popolo**, nella sua azione politica, sociale e comunicativa locale, **deve coordinarsi strettamente con l'Assemblea Territoriale più prossima al territorio in cui insiste**, relazionando circa la propria attività.

### **5.1 - LA RETE DELLE CASE DEL POPOLO**

**Il Coordinamento Nazionale**, qualora lo ritenga necessario, **può istituire tramite regolamento la Rete delle Case del Popolo**, per promuovere, coordinare e implementare le attività mutualistiche su tutto il territorio nazionale.

## **ART. 6 – ORGANI NAZIONALI DI POTERE AL POPOLO!**

Sono organi dell'Associazione:

- a. L'Assemblea Nazionale
- b. Il Coordinamento Nazionale
- c. L'Esecutivo
- d. I Portavoce
- e. Il Tesoriere
- f. La Commissione di Garanzia

## **ART. 7 – L'ASSEMBLEA NAZIONALE**

**L'Assemblea Nazionale** è l'organo sovrano di Potere al Popolo! ed esercita le sue funzioni secondo le competenze che gli sono attribuite dallo Statuto.

**È composta da tutte le aderenti e gli aderenti** all'Associazione.

Può aderirvi chiunque abbia più di 14 anni, sia in regola con il pagamento della quota associativa e non violi i principi elencati nella prima e seconda parte di questo Statuto.

Sono competenze dell'Assemblea Nazionale:

- a. determinare la linea politica generale dell'Associazione;
- b. promuovere il conflitto politico e sociale, il mutualismo, il controllo popolare, la crescita culturale e le reti di informazione alternativa a quella dominante attraverso le assemblee territoriali e campagne di mobilitazione nazionale;

- c. elaborare ed approvare il programma politico attraverso i Tavoli di Lavoro e le modalità e i tempi individuati dal Coordinamento Nazionale;
- d. approvare le liste elettorali per scegliere cariche pubbliche istituzionali di rappresentanza a carattere nazionale ed europeo;
- d. eleggere e revocare i Portavoce nazionali;
- e. eleggere e revocare i membri della Commissione di Garanzia;
- f. eleggere e revocare il Coordinamento Nazionale o i suoi singoli membri così come previsto dallo Statuto.
- g. modificare lo Statuto dell'Associazione.

### **7.1 - LE RIUNIONI DELL'ASSEMBLEA NAZIONALE**

**Almeno una volta all'anno** e comunicando la data con **almeno 30 giorni** di anticipo, l'Assemblea Nazionale **si riunisce su convocazione del Coordinamento Nazionale. L'assemblea può anche riunirsi in via straordinaria su richiesta del 30% degli aderenti a Potere al Popolo!** In caso di raggiungimento del quorum, l'assemblea straordinaria impegna tutti gli aderenti a partecipare.

La forma della partecipazione alla Riunione dell'Assemblea Nazionale è quella plenaria degli aderenti, con trasmissione in streaming e con il supporto della piattaforma informatica in caso di votazioni, perché tutti possano assistere al dibattito e partecipare. Ogni aderente ha il diritto di partecipare di persona ai lavori dell'Assemblea Nazionale. L'organizzazione è a carico del Coordinamento Nazionale, che si impegnerà a permettere la partecipazione in presenza degli aderenti attraverso adeguate scelte logistiche e una stretta collaborazione con le Assemblee Regionali. Durante lo svolgimento fisico delle riunioni delle Assemblee Nazionali possono intervenire i portavoce, una selezione dei membri del Coordinamento Nazionale, una selezione dei delegati dalle assemblee territoriali, eventuali ospiti esterni.

Nell'Assemblea Nazionale si cerca di procedere attraverso la **ricerca del consenso**. Laddove ve ne sia bisogno, è possibile scegliere di votare intorno alle differenti proposte. Il voto è riservato agli iscritti certificati e in regola con il pagamento della quota associativa annuale e si svolge esclusivamente tramite la piattaforma informatica. Le decisioni ordinarie verranno prese a maggioranza assoluta (50%+1) dei votanti, dopo aver tentato di ricomporre le eventuali divergenze. Nel caso di decisioni rilevanti riguardanti, ad esempio, la collocazione istituzionale, la partecipazione ad alleanze politiche, l'impegno elettorale di Potere al Popolo!, l'approvazione del programma, servirà una maggioranza dei 2/3 dei votanti. Ove nessuna delle scelte proposte raggiunga tale maggioranza, dopo dieci giorni si procederà a una seconda votazione tra le due scelte più votate nella prima consultazione, e sarà valida la scelta che avrà ricevuto il 50% + 1 dei votanti.

Una volta ogni due anni l'Assemblea Nazionale può proporre e approvare modifiche al presente Statuto. Le modifiche statutarie possono essere proposte da almeno 2/3 dei membri del Coordinamento Nazionale oppure da almeno 1/3 dei membri dell'Assemblea Nazionale. Per attuare le modifiche, servirà una maggioranza dei 2/3 dei votanti. Ove nessuna delle scelte proposte raggiunga tale maggioranza, dopo dieci giorni si procederà a una seconda votazione, e sarà valida la modifica che avrà ricevuto il 50% + 1 dei votanti.

L'Assemblea Nazionale può costituire altri organi ritenuti utili e funzionali al buon andamento dell'Associazione. Le proposte potranno essere presentate al Coordinamento Nazionale almeno 60 giorni prima della convocazione dell'Assemblea Nazionale.

## **ART. 8 – COORDINAMENTO NAZIONALE**

Il Coordinamento Nazionale è composto da **80 persone** così determinate:

- a. **10 elette dall'Assemblea Nazionale** attraverso la piattaforma informatica sulla base di una lista nazionale di candidature;
- b. **70 elette dalle Assemblee Regionali** attraverso la piattaforma informatica, compresa la circoscrizione Estero, distribuite tra le Regioni **in proporzione** al numero degli aderenti delle stesse. Le modalità di voto devono sempre garantire la **parità di genere** all'interno del Coordinamento Nazionale.

Alle Assemblee Regionali si raccomanda, al momento della scelta delle candidature, una particolare attenzione nel **garantire un'equa rappresentanza dei territori** della Regione. I Portavoce Nazionale sono componenti di diritto del Coordinamento Nazionale.

I membri del Coordinamento **restano in carica 3 anni**, con possibilità di rielezione. Sono eletti e revocati secondo le procedure previste da questo Statuto.

### **8.1 - COMPETENZE, CONVOCAZIONE E SVOLGIMENTO DEL COORDINAMENTO NAZIONALE**

Sono competenze e obblighi del Coordinamento Nazionale:

- a. la continuità dell'iniziativa di Potere al Popolo! tra un'Assemblea Nazionale e l'altra;
- b. il coordinamento delle Assemblee Territoriali e la gestione del percorso organizzativo quotidiano di Potere al Popolo!, come di quello elettorale;
- c. dare seguito, con funzioni esecutive, alle decisioni approvate dall'Assemblea Nazionale;

- d. redigere e aggiornare periodicamente il Registro Elettronico dei Soci, rendendolo noto alle relative assemblee territoriali e segnalando ai gruppi d'azione eventuali nuove adesioni sul territorio in cui agiscono al fine di allargare la partecipazione, e garantire il soddisfacimento di tutti i requisiti previsti dalla Legge sulla protezione dei dati personali;
- e. gestire il sito internet e la piattaforma informatica. A tale incarico sono delegati il/la Webmaster e il ristretto gruppo responsabile del funzionamento della piattaforma scelto dal Coordinamento;
- f. gestire gli aspetti finanziari dell'Associazione. A tale incarico sono delegati in particolare il Tesoriere;
- g. coordinare la comunicazione interna ed esterna dell'Associazione. A questo scopo sono nominati dal Coordinamento Nazionale i Responsabili Comunicazione e Stampa;
- h. certificare la legittima costituzione delle Assemblee Territoriali;
- i. eleggere i componenti dell'Esecutivo e tra i membri di questo il rappresentante legale dell'associazione "Potere al Popolo!" cui è attribuita la rappresentanza legale dell'Associazione su tutte le materie di fronte a terzi ed in giudizio e, congiuntamente al Tesoriere nazionale all'apertura e alla gestione di conti correnti specifici;
- l. emanare i regolamenti attuativi del presente Statuto.

Il Coordinamento Nazionale deve essere convocato almeno una volta ogni due mesi, ma per casi urgenti può essere convocato in qualsiasi momento, con un congruo preavviso.

Il CN è convocato dal Portavoce o su richiesta da parte del 30% dei suoi componenti. Nella convocazione, da effettuarsi almeno 7 giorni prima della seduta, sono indicati il luogo, l'orario e i punti all'ordine del giorno. Prima di ogni seduta di CN, i membri del Coordinamento regionale possono chiedere ai membri del CN della propria regione di confrontarsi in merito a tematiche, proposte e attività da presentare alla seduta successiva del CN.

Il CN assume le proprie decisioni prediligendo il metodo del consenso. Laddove questo non fosse possibile, si vota a maggioranza (50% + 1 dei votanti).

Di ogni riunione del Coordinamento deve essere fornita a tutta l'Assemblea Nazionale un comunicato di sintesi o un report, che viene diffuso dai Coordinatori alle Assemblee Territoriali della regione di appartenenza.

Il CN disciplina con apposito regolamento interno la partecipazione alle sedute dell'organismo da parte di aderenti non eletti in qualità di uditori e senza diritto di voto.

## 8.2 TAVOLI DI LAVORO

Il Coordinamento Nazionale, laddove lo ritenga necessario, può costituirsi in Tavoli di Lavoro. Questi sono aperti alla partecipazione di tutte/i gli aderenti di Potere al Popolo! con le modalità definite dal Coordinamento Nazionale e dai referenti dei Tavoli.

Il Coordinamento Nazionale disciplina l'ambito di intervento dei tavoli e i canali di comunicazione e diffusione delle loro elaborazioni. L'unitarietà dell'azione dei Tavoli di Lavoro è in capo all'Esecutivo.

I Tavoli di Lavoro si occupano di discutere, approfondire, elaborare e dettagliare il programma di Potere al Popolo! nei propri ambiti e soprattutto di promuovere la presenza di Potere al Popolo! nelle lotte, nelle vertenze e nelle mobilitazioni locali e nazionali. A tal proposito, possono proporre al CN la partecipazione di Potere al Popolo! a giornate di mobilitazione nazionale; a seguito dell'eventuale adesione i singoli territori saranno tenuti a partecipare, secondo le loro possibilità. I Tavoli di Lavoro decidono la loro linea di azione e elaborano delle sintesi nel dialogo tra i/le partecipanti al Tavolo, in linea con i principi di Potere al Popolo!. Qualora non si riuscisse a raggiungere una sintesi su questioni che determinano profondamente la linea politica di Potere al Popolo! o hanno importanti implicazioni politiche generali e nazionali o si avesse il dubbio di andare contro i principi dell'organizzazione, il Coordinamento Nazionale ha il compito di intervenire e dirimere la questione, ascoltando le differenti posizioni.

Le assemblee territoriali o i gruppi d'azione che seguono vertenze o mobilitazioni riguardanti l'ambito del Tavolo di Lavoro, sono invitate da parte dei Referenti del Tavolo a prendere contatto con esso in modo da coordinarsi nel miglior modo possibile e favorire una corretta organizzazione. I Tavoli di Lavoro producono documenti che vengono discussi e che possono essere adottati dal Coordinamento Nazionale e utilizzati dall'Esecutivo, dalle Assemblee Territoriali e da tutta l'organizzazione. I Tavoli di Lavoro promuovono momenti di incontro, dibattito e formazione sia singolarmente che in collaborazione con gli altri Tavoli di Lavoro o con altre associazioni e organizzazioni del settore.

Il Coordinamento Nazionale individua due referenti per ogni tavolo di lavoro, di genere diverso, scegliendone uno tra i/le componenti del CN e uno tra gli/le aderenti di Potere al Popolo! in possesso di comprovate capacità e conoscenze nell'ambito di competenza e in accordo con i partecipanti del Tavolo stesso. I Referenti organizzano le modalità di svolgimento delle discussioni e delle attività del Tavolo di Lavoro garantendo la massima partecipazione a tutte/i le/gli aderenti. Ogni aderente può partecipare al massimo a tre tavoli di lavoro.

Le riunioni sono convocate dai referenti almeno una volta ogni tre mesi. I referenti relazionano al CN periodicamente e/o su richiesta circa lo stato dei lavori.

I Responsabili della Comunicazione Nazionale sono invitati ad una stretta collaborazione con il Tavolo di Lavoro sui temi che riguardano il suo ambito di intervento, onde evitare di pubblicare articoli in contrasto con la linea di azione del Tavolo e per permettere maggiore precisione, velocità e correttezza nella diffusione delle notizie e delle iniziative organizzate.

### 8.3 - DIPARTIMENTI

Il Coordinamento Nazionale, per garantire il proprio costante ed efficiente funzionamento, **può decidere** di dotarsi di **Dipartimenti**, ossia **strutture funzionali-organizzative** competenti per aree (es. comunicazione e stampa, organizzazione, formazione, enti locali, mutualismo e Case del Popolo).

La struttura e le modalità di funzionamento sono decise con regolamento del Coordinamento Nazionale.

### ART. 9 – L'ESECUTIVO

L'esecutivo è composto da

- **11 (undici) componenti** eletti dal Coordinamento Nazionale scegliendo tra i propri componenti.
- i Portavoce Nazionali.

L'Esecutivo ha la funzione di rendere operative a livello nazionale, e in generale verso l'esterno dell'Associazione, le decisioni del Coordinamento Nazionale. L'Esecutivo assicura la continuità e la tempestività dell'azione politica di Potere al Popolo!.

L'Esecutivo ha il **compito** di:

- a) **curare i rapporti** con le altre organizzazioni;
- b) predisporre i **comunicati nazionali in stretta collaborazione con i Responsabili Comunicazione e Stampa**;
- c) dare impulso al **dibattito interno** al Coordinamento Nazionale;
- d) **coordinare il lavoro** dei Dipartimenti (se costituiti);
- e) coordinare i Tavoli di Lavoro e **valorizzare** i documenti da essi prodotti sia verso l'interno che verso l'esterno dell'Associazione;
- f) coadiuvare i Portavoce nella preparazione degli ordini del giorno delle assemblee del Coordinamento Nazionale.
- g) **favorire la risoluzione dei conflitti politici** locali e/o tra gli organi dell'Associazione riguardanti il rispetto delle decisioni del Coordinamento Nazionale e/o dell'Assemblea Nazionale.

L'Esecutivo, in occasioni delle riunioni del Coordinamento Nazionale, **relaziona sulla propria attività**. In qualsiasi momento, sia il Coordinamento Nazionale che i singoli Coordinatori/trici

**possono richiedere informazioni** all'Esecutivo sullo stato delle proprie attività e sulle ragioni e sulle motivazioni poste alla base delle decisioni.

L'esecutivo può invitare alla partecipazione alle proprie riunioni membri del Coordinamento Nazionale che hanno particolare rilevanza in merito a temi trattati o per funzioni operative svolte nell'organizzazione.

## **ART. 10 – I PORTAVOCE**

I Portavoce sono l'organo che esercita la **rappresentanza politica esterna** di Potere al Popolo! Sono **due**, di genere diverso. Il loro compito è rappresentare nel miglior modo possibile gli aderenti all'Associazione, saperne spiegare le posizioni, riuscire a coinvolgere e allargare la partecipazione al movimento, ascoltare e farsi portavoce delle istanze che provengono dalle Assemblee Territoriali, essere esempio di impegno e coerenza per tutte le aderenti e gli aderenti.

Sono competenze e obblighi dei Portavoce:

- esercitare la **rappresentanza politica e istituzionale** dell'Associazione sulla base dei mandati dell'Assemblea Nazionale e in assoluta coerenza con il Coordinamento Nazionale;
- **convocare e presiedere** il Coordinamento Nazionale;
- **presiedere** l'Esecutivo, di cui sono componenti di diritto;
- esercitare la rappresentanza legale dell'Associazione con effetti patrimoniali e processuali, in giudizio o al di fuori di esso, congiuntamente e disgiuntamente;
- detengono la titolarità del simbolo dell'associazione.

I Portavoce sono eletti dall'Assemblea Nazionale attraverso le modalità indicate dallo Statuto e restano in carica per **tre anni**. Alla fine del loro mandato possono ricandidarsi per altre due volte consecutive, in modo da restare in carica ininterrottamente al massimo nove anni.

Nel caso il/la Portavoce non possa più svolgere la propria funzione, si procede a nuova votazione.

Il/la Portavoce può essere revocato, dopo almeno sei mesi dalla sua elezione, dall'Assemblea Nazionale degli aderenti, attraverso la richiesta di un'Assemblea Nazionale straordinaria, fatti salvo i casi di indegnità per cui interviene la Commissione di Garanzia.

L'incarico di Portavoce è incompatibile con analoghi ruoli in altre organizzazioni politiche e sociali e in ogni caso chi lo ricopre interviene pubblicamente, per tutta la durata del mandato, solo a nome e in quanto portavoce di Potere al Popolo!.

## **ART. 11 – IL TESORIERE**

Il Tesoriere resta in carica **tre anni** e ha il compito di

- custodire il patrimonio economico di Potere al Popolo;
- rendicontarlo con precisione;
- redigere il progetto di bilancio preventivo e consuntivo annuale dell'Associazione, che viene poi approvato dal Coordinamento Nazionale;
- vigilare sulle spese evitando ogni tipo di spreco;

Deve essere scelto fra persone di provata **onestà e fedeltà** all'Associazione. La sua nomina è disposta dall'Esecutivo e approvata dal Coordinamento Nazionale.

Il Tesoriere **verifica e approva** le richieste di spesa proposte dell'Esecutivo o dal Coordinamento Nazionale che a questo fine può delegare i Dipartimenti.

I progetti di spesa che impegnano ingenti risorse sono **sempre rimessi alla decisione collegiale dell'intero Coordinamento Nazionale** con allegata **relazione argomentata** redatta dal Tesoriere.

Il Tesoriere redige e aggiorna il Piano di Autofinanziamento dell'associazione composto di due parti: nazionale e locale; a questo scopo sono sentiti i Tesorieri delle Assemblee Territoriali. Il Piano di Autofinanziamento definisce le iniziative di reperimento dei fondi e la loro ripartizione tra nazionale ed Assemblee Territoriali.

Il Tesoriere partecipa al Coordinamento Nazionale senza diritto di voto.

Il bilancio consuntivo viene pubblicato in apposita sezione del sito.

## **ART. 12 – LA COMMISSIONE DI GARANZIA**

La Commissione di Garanzia è l'organo incaricato di vigilare per il rispetto dei diritti delle persone iscritte all'Associazione e per il rispetto dei principi fondamentali e le norme di funzionamento dell'organizzazione. La Commissione può intervenire per sanzionare il comportamento degli associati o per escluderli, per motivi di manifesta indegnità o di incompatibilità con il senso del progetto. Inoltre, la Commissione di Garanzia riceve e approva le liste delle candidature agli organismi interni sia di livello nazionale che regionale.

La Commissione di Garanzia è composta da **sette persone** elette dall'Assemblea Nazionale. I/le commissari/e rimangono in carica 3 anni e durante il proprio mandato **non possono ricoprire altri ruoli nazionali** all'interno dell'organizzazione.

Sono organi della Commissione di garanzia, eletti secondo regolamento interno:

- **Il/la Presidente**

- **Il/la Segretario/a**

Il/la Presidente della Commissione di Garanzia **riceve e conserva i verbali** del Coordinamento Nazionale.

La Commissione di Garanzia vigila sulla concordanza dell'azione di membri ed organi dell'Associazione con Statuto, regolamenti ed accordi previamente stabiliti. Il funzionamento della Commissione di Garanzia è disciplinato da un regolamento di funzionamento interno.

I membri della Commissione di Garanzia possono essere revocati dall'Assemblea Nazionale, dopo ampio dibattito e votazione a **maggioranza assoluta**.

## **12.1 – SOTTOCOMMISSIONE VIOLENZE DI GENERE**

Per rendere effettivo e concreto il principio femminista posto alla base dell'Associazione, in seno alla Commissione di Garanzia è istituita la **Sottocommissione violenze di genere**. Essa ha il compito di contrastare, in collaborazione con tutti gli organi locali e nazionali dell'Associazione, la **violenza di genere** in tutte le sue forme di discriminazione, marginalizzazione e abuso fisico, verbale e psicologico, nonché assicurare la massima tutela per le persone coinvolte.

### **12.1.1 - COMPOSIZIONE E FUNZIONAMENTO**

La Sottocommissione Violenze di Genere è composta da:  
due (2) commissarie delegate dalla Commissione di Garanzia; un (1) commissario delegato dalla Commissione di Garanzia; due (2) persone aderenti, di volta in volta delegate dal Tavolo di lavoro nazionale "Genere, laicità e diritti", senza potere deliberativo, con compiti di consulenza e supporto.

La Sottocommissione v.d.g., a partire dalle istanze ricevute tramite i propri canali o ad essa trasmesse dal/la Presidente della Commissione di Garanzia, istruisce i procedimenti nelle forme appropriate alla situazione in corso di valutazione e avendo particolare attenzione a non produrre meccanismi di colpevolizzazione della persona che ha denunciato la violenza.

I risultati del lavoro istruttorio sono posti alla base della decisione finale della Commissione di Garanzia.

### **12.1.2 - ORGANIZZAZIONE INTERNA**

L'azione della Sottocommissione Violenze di Genere è normata da un regolamento interno la cui redazione e aggiornamento sono compiti delle due commissarie e del commissario in stretta collaborazione con il Tavolo Nazionale "Genere, laicità e diritti".

## **12.2 - COMMISSARIAMENTO ORDINARIO DELLE ASSEMBLEE TERRITORIALI**

Il **commissariamento** di una assemblea viene disposto dalla Commissione di Garanzia dopo aver valutato la richiesta **presentata da cinque o più aderenti o da un organo dell'Associazione**. La richiesta deve essere corredata con le indicazioni delle violazioni gravi e reiterate dello statuto e/o dei principi fondamentali dell'Associazione.

La Commissione di Garanzia, dopo aver audito i **Referenti Territoriali** dell'assemblea e ogni altro aderente che si dovesse ritenere necessario, redige e relaziona sul commissariamento ed invia gli atti al Coordinamento Nazionale.

Il Coordinamento Nazionale, a seguito della pronuncia della Commissione di Garanzia, valuta di disporre o meno il Commissariamento o se richiedere una seconda valutazione. **La decisione relativa al Commissariamento viene votata dal Coordinamento Nazionale a maggioranza dei 2/3. Il commissariamento ha un termine non eccedente i 6 mesi.**

Lo stato di commissariamento può essere **rinnovato** per massimo altri 6 mesi dal Coordinamento Nazionale con parere favorevole della Commissione di Garanzia.

## **Art. 13 – CANDIDATURE AGLI ORGANISMI E MODALITÀ ELETTORALI**

Tutte le votazioni di carattere nazionale e regionale avvengono dopo ampio dibattito e si svolgono

- con **voto elettronico** attraverso la piattaforma online;
- o attraverso **modalità in presenza solo nei casi di impossibilità dell'utilizzo della piattaforma online e secondo quanto disposto dal Coordinamento Nazionale.**

In entrambi i casi, le Assemblee Territoriali sono tenute ad **attrezzare sedi locali** con apposita strumentazione onde favorire la partecipazione di tutti/e gli/le aderenti

### **13.1 - ELEZIONE DEI PORTAVOCE**

Per l'elezione dei Portavoce Nazionali si procede come segue:

- Le candidature vanno ufficializzate e presentate alla **Commissione di Garanzia** con la firma di almeno 10 componenti del Coordinamento Nazionale, o del 10% degli aderenti da almeno 3 Regioni differenti.
- La lista delle candidature viene posta in votazione all'assemblea nazionale tra tutti gli aderenti, i quali voteranno, rispettando la parità di genere, 2 nomi.

Risultano eletti i candidati, di genere diverso, che avranno ottenuto il maggior numero di voti

### **13.2 - ELEZIONE DEI COORDINATORI NAZIONALI**

**I/le componenti del Coordinamento Nazionale, eletti su base regionale**, sono eletti nelle singole Assemblee Regionali in numero pari a quanto disposto dall'art. 8. Ogni Assemblea Territoriale, comprese quelle estere, dopo essersi confrontata al proprio interno, presenta le proprie candidature in un'assemblea regionale **appositamente convocata**. Le candidate e i candidati devono presentarsi agli aderenti, esporre il loro curriculum sociale e impegnarsi formalmente davanti all'Assemblea nel costruire Potere al Popolo! sia a livello locale, che a livello regionale che nazionale. Al termine dell'assemblea regionale di presentazione, le candidature vengono trasmesse alla Commissione di Garanzia.

**Le candidature dei/delle coordinatori/trici della lista nazionale** sono presentate alla Commissione di Garanzia. Le candidature devono essere accompagnate da un minimo di 30 e da un massimo di 50 sottoscrizioni di aderenti dell'Associazione appartenenti ad almeno 4 Assemblee Territoriali differenti insediate in almeno 2 Regioni diverse.

### **13.3 - ELEZIONE DELL'ESECUTIVO**

L'Esecutivo è eletto dal Coordinamento Nazionale scegliendo tra i suoi componenti rispettando la parità di genere.

La votazione avviene, dopo ampio e approfondito dibattito, nella prima seduta dopo le votazioni del rinnovo del CN con le seguenti modalità:

- tutti/e i/le coordinatori/trici hanno diritto di candidarsi;
- ogni componente del Coordinamento Nazionale può votare da 1 a 11 candidati.
- risultano eletti i candidati che avranno ottenuto il maggior numero di preferenze.

I/le componenti dell'Esecutivo possono essere revocati dal CN con maggioranza qualificata dei 2/3.

### **13.4 - SOSTITUZIONE E REVOCA DEI/DELLE COORDINATORI/TRICI NAZIONALI**

Le cause di decadenza dal ruolo di Coordinatore/trice Nazionale sono:

- dimissioni;
- impossibilità oggettiva nello svolgere le proprie funzioni;
- revoca dell'incarico da parte dell'assemblea Regionale; - revoca dell'incarico da parte del CN; - espulsione dall'associazione.

La sostituzione dei coordinatori/trici avviene:

- con la nomina del primo dei non eletti nel caso ad essere sostituito sia un coordinatore/trice eletto/a con il listino nazionale;
- con una nuova votazione se ad essere sostituito sia un coordinatore/trice eletto al livello regionale.

## **ART. 14 – NORME TRANSITORIE E DI ATTUAZIONE**

### ***14.1 – MODIFICHE DELLO STATUTO***

Le modifiche statutarie possono essere proposte: - da  
almeno 2/3 dei membri del Coordinamento Nazionale;  
- da almeno 1/3 dell'Assemblea Nazionale.

Per le modifiche dello Statuto sono fatte salve le modalità di voto e decisione in seno all'Assemblea Nazionale.

### ***14.2 – NORME TRANSITORIE***

Le norme transitorie e di attuazione sono disposte dal Coordinamento Nazionale in carica.

## **ART. 15 – RINVIO**

Per tutto quanto non disciplinato da questo Statuto, troveranno applicazione le norme del Codice Civile.

## **(ALLEGATO A)**

### **1) Criteri per la distribuzione proporzionale alle Regioni:**

- a) Per determinare il numero di coordinatori da assegnare ad ogni regione si considera il numero totale degli aderenti e lo si divide per 70. Il quoziente così ottenuto è a sua volta utilizzato come divisore del numero di aderenti della singola regione: il risultato ottenuto, considerato il numero intero, rappresenta il numero di coordinatori da assegnare alla regione.
- b) Alle regioni che, nel calcolo del punto a) ottengono come risultato 0, ma il cui numero di aderenti è uguale o superiore a 20, è assegnato un coordinatore. Le Regioni che non hanno almeno 20 aderenti sono considerate come province e assegnate dal Coordinamento alla Regione confinante o, nel caso di più Regioni confinanti, a quella ritenuta più adatta tenuto conto del contesto geografico, politico e organizzativo.
- c) I restanti coordinatori sono assegnati con decisione del Coordinamento Nazionale alle Regioni che hanno un resto uguale o superiore a 0,50 con priorità definite dal Coordinamento Nazionale tenendo conto della dimensione geografica della Regione, della distribuzione degli aderenti nella stessa e del numero di coordinatori già assegnati al punto a).

### **2) Criteri per la determinazione dei coordinatori nazionali a livello regionale:**

- a) i candidati e le candidate sono espressi dalle assemblee territoriali nell'ambito della rispettiva assemblea regionale;
- b) \* candidat\* vengono suddivisi in due liste rappresentative di generi diversi;
- c) l'aderente ha un numero di voti pari all'80% dei coordinatori da eleggere in quella regione e può suddividere i propri voti tra i candidati nelle due liste;
- d) risultano eletti i candidati e le candidate che hanno ottenuto più voti nella singola lista scalando poi alternativamente fino ad esaurimento dei seggi da assegnare.

### **3) Criteri per la determinazione dei coordinatori nazionali su listino nazionale:**

- a) i/le candidat\*, ammess\* con i criteri previsti dagli articoli 8 e 13 dello Statuto, vengono suddivisi in due liste rappresentative di generi diversi;
- b) l'aderente può votare complessivamente fino a 8 candidat\* scelti tra le due liste;
- c) risultano eletti i candidati e le candidate che hanno ottenuto più voti nella singola lista scalando poi alternativamente fino ad esaurimento dei seggi da assegnare.